

DECISIONE (UE) 2018/1625 DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA
dell'8 ottobre 2018
che modifica la decisione BCE/2007/7 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE
(BCE/2018/24)

IL COMITATO ESECUTIVO DELLA BANCA CENTRALE EUROPEA

visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare il primo e quarto trattino dell'articolo 127, paragrafo 2,

visto lo Statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, in particolare l'articolo 11.6 e gli articoli 17, 18, 22 e 23,

considerando quanto segue:

- (1) In data 3 agosto 2018, il Consiglio direttivo ha modificato l'indirizzo BCE/2012/27 ⁽¹⁾, al fine di introdurre il servizio di regolamento dei pagamenti istantanei in TARGET (TARGET Instant Payment Settlement, TIPS) ⁽²⁾. Il nuovo servizio TIPS consentirà il regolamento di ordini di pagamento istantanei in moneta di banca centrale 24 ore al giorno, ogni giorno di calendario dell'anno, con elaborazione immediata o quasi immediata. Ai fini del servizio TIPS, è necessaria la creazione in TARGET2 di conti in contanti dedicati (TIPS Dedicated Cash Accounts, TIPS DCA). Per quanto riguarda il funzionamento tecnico dei TIPS DCA, TARGET2 deve essere stabilito tecnicamente e funzionare sulla base della piattaforma TIPS.
- (2) Al tempo stesso il Consiglio direttivo ha modificato l'indirizzo BCE/2012/27 per chiarire alcuni aspetti di tale indirizzo ed aggiornarlo.
- (3) Le modifiche apportate all'indirizzo BCE/2012/27 per quanto attiene ai termini e alle condizioni di TARGET2-ECB devono essere rispecchiate nella decisione BCE/2007/7 ⁽³⁾, ove necessario, e alcuni punti dei termini e delle condizioni devono essere chiariti.
- (4) Pertanto la decisione BCE/2007/7 dovrebbe essere modificata di conseguenza.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Modifiche

La Decisione BCE/2007/7 è modificata come segue:

1. all'articolo 1, paragrafo 1, la lettera c), è sostituita dalla seguente:

- «c) fornire servizi di regolamento a soggetti che gestiscono sistemi ancillari, ivi compresi soggetti insediati al di fuori del SEE, a condizione che essi siano sottoposti alla sorveglianza di un'autorità competente, soddisfino gli obblighi

⁽¹⁾ Indirizzo BCE/2012/27, del 5 dicembre 2012, relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 30 dell'30.1.2013, pag. 1).

⁽²⁾ Indirizzo (UE) 2018/1626 della Banca centrale europea, del 3 agosto 2018, che modifica l'Indirizzo BCE/2012/27 relativo ad un sistema di trasferimento espresso transeuropeo automatizzato di regolamento lordo in tempo reale (TARGET2) (GU L 280 del 9.11.2018, pag. 40).

⁽³⁾ Decisione BCE/2007/7, del 24 luglio 2007 relativa ai termini e alle condizioni di TARGET2-BCE (GU L 237 del 8.9.2007, pag. 71).

